Posizione n. 65094

N. 29229 di repertorio N. 14214 di raccolta

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di luglio

(25 luglio 2014).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA,** Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, é personalmente comparso il signor:

REGISTRATO A LODI

il .....

al N. ..... serie 1T

Esatti € .....

- DENORA VITANGELO CARLO MARIA, nato a Napoli il 5 agosto 1968, domiciliato a Milano, Via Leone XIII n. 12, cittadino italiano, codice fiscale DNR VNG 68M05 F839V.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, precisato di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della FONDAZIONE GESUITI EDUCAZIONE con sede in Milano Piazza San Fedele n, 4, codice fiscale 97681840159 in esecuzione dell'atto in data 17 febbraio 2014 N. 28479/13730 di mio rep., atto registrato a Lodi in data 12 marzo 2014 al n. 1587 serie 1T con il presente atto mi richiede di ricevere in deposito e trattenere nei miei atti, per tutti gli effetti di ragione e di legge, il nuovo testo di statuto della Fondazione sopra detta al fine di ottenere il riconoscimento presso la Prefettura di Milano

Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio, ritiro la privata scrittura in oggetto che allego al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

La parte insieme a me ha sottoscritto in ogni parte l'allegato

Di quest'atto e dell'allegato io Notaio ho dato lettura alla parte, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore15,55.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di un foglio per una facciata intera e quanto alla seconda scritta sin qui.

F.TO VITANGELO CARLO MARIA DENORA

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO

Allegato "A" al N. 29229/14214 di Rep.

FONDAZIONE

Gesuiti *Educazione*

PREAMBOLO

La Vision

Il momento attuale della società occidentale conferisce alle istituzioni educative, e alla scuola in particolare, un ruolo centrale irrinunciabile.

La scuola è un importante strumento apostolico di servizio alle giovani generazioni e al futuro del nostro mondo.

Di fronte a sfide sempre più complesse, globali e interconnesse, oggi si richiede un agire innovativo e apertura al di là dei confini delle proprie tradizioni geografiche e culturali.

Si rende pertanto necessario applicare con professionalità e imparzialità ogni strumento utile a valorizzare e rafforzare le risorse per l'eccellenza dell'azione educativa e dell'accompagnamento della persona in tutte le sue dimensioni perché diventi capace crescere in autenticità e pienezza e di

impegnarsi responsabilmente nella società, con e per gli altri.

La Mission

La Fondazione Gesuiti Educazione nasce su decisione del Provinciale d'Italia come lo strumento operativo principale per rispondere alla sfida educativa secondo il carisma particolare della Compagnia di Gesù ispirato all'esperienza spirituale di Sant'Ignazio, nella profonda convinzione della sua attualità per la Chiesa di oggi e per la società nel suo complesso.

Questa missione è considerata come un'azione coordinata e sinergica di tutte le istituzioni educative ignaziane sul proprio territorio in un sistema unitario.

Nell'istituire la Fondazione Gesuiti Educazione, le si attribuisce come missione quella di salvaguardare nel tempo e sviluppare in modo creativo l'identità, le risorse umane e il patrimonio materiale delle istituzioni educative della Compagnia, facendosi garante del loro rinnovamento e della loro sempre maggiore qualificazione ignaziana. E ciò in uno stile di crescente corresponsabilità tra gesuiti e laici, in linea con la Congregazione Generale 35° e nello spirito del Concilio Vaticano II.

Nello stesso tempo la Fondazione si porrà come punto di riferimento e interlocutore per la Compagnia di Gesù nei riguardi sia di altre istituzioni educative meritevoli di sostegno nel territorio della Provincia che vogliano ispirarsi ai principi e metodi della pedagogia ignaziana.

STATUTO

Art. 1

Costituzione, sede

È costituita una fondazione denominata «Fondazione Gesuiti Educazione», con sede in Milano, attualmente alla Piazza San Fedele n.4.

La sede potrà essere trasferita altrove in Italia con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

Art. 2

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale.

La Fondazione ha fini di apostolato e carità, consistenti nel promuovere le attività dirette all'educazione cristiana nella scuola, educazione intesa come servizio all'uomo e al mondo di oggi, in conformità con la dichiarazione del Concilio Vaticano II sull'educazione cristiana *Gravissimum Educationis,*nella coerenza con il carisma fondazionale della Compagnia di Gesù e in dialogocon le istanze più profonde della cultura laica e delle altre confessioni religiose.

Attraverso la sua azione la Fondazione concorre alla ricerca dell'eccellenza accademica, umana e spirituale per formare donne e uomini non solo competenti, ma anche coscienziosi, testimoni della propria fede e impegnati nella giustizia e nel rispetto del creato.

La Fondazione si propone di preservare e ravvivare nel tempo presente il carisma dell'educazione ignaziana, in continuità con la tradizione pedagogica della Compagnia di Gesù, e di informare ad essa le politiche e le istituzioni educative afferenti alla Provincia d'Italia nonché quelle istituzioni meritevoli afferenti a enti diversi dalla Compagnia che richiedano sostegno

nella stessa missione.
La Mission della Fondazione si esplica in iniziative proprie e nel sostegno a iniziative promosse da istituzioni di educazione, istruzione e formazione, singole o in rete, che abbiano carattere apostolico e che mirino all'approfondimento del carisma ignaziano nei seguenti ambiti:
- Politiche ed attività educative
- Formazione delle principali figure professionali
- Pedagogia e didattica
- Educativo
- Management scolastico e modelli organizzativi
- Comunicazione strategica

In questi ambiti, la Fondazione darà priorità alle iniziative di ricerca, innovazione, interscambio e accesso agli studi facilitando la collaborazione e la corresponsabilità alla missione tra religiosi e laici.

Art. 3

Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione~~,~~ potrà:
a) istituire o gestire direttamente o indirettamente scuole, collegi, università, corsi di formazione e servizi integrati;
b) promuovere studi, ricerche ed analisi diretta alla creazione di progetti attinenti alla propria Mission, da realizzarsi anche con il coinvolgimento di enti pubblici e/o privati;
c) curare l'istruzione, la formazione, la riqualificazione e l'orientamento scolastico e professionale sulla scorta del carisma ignaziano, inclusa la formazione degli insegnanti e degli operatori del settore in genere anche in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati;
d) favorire l'accesso all'istruzione di studenti meritevoli non abbienti;
e) supportare scuole nella comunicazione per la promozione della loro attività, con sviluppo di azioni di marketing e di networking;
f) supportare le scuole, i collegi, le università nel management delle attività promuovendo e diffondendo le migliori prassi gestionali
g) individuare e divulgare le *migliori prassi* in campo scolastico ed educativo in Italia e all'estero;
h) curare l'informazione e la divulgazione al pubblico dei risultati conseguiti, anche mediante diffusione di stampati e di pubblicazioni, nonché produzione di materiali multimediali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere altre attività strumentali e accessorie connesse al raggiungimento dei propri scopi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) istituire e/o partecipare ad Enti di qualsiasi natura;
b) stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi genere sempre che sia ritenuto utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi della Fondazione tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, anche prestando garanzie, la locazione, il comodato, l'acquisto di proprietà o del diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti Pubblici o Privati;
c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
d) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'art.2 del presente statuto;

e) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione di organismi anzidetti;
g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, corsi di formazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
h) istituire premi, borse di studio;
i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo di world wide web.
E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.
Il Fondo di Dotazione è formato dai conferimenti effettuati dai Fondatori Promotori e dai Partecipanti Fondatori in denaro o altri beni mobili o immobili.
E' formato inoltre da qualunque altro bene o utilità economica che pervenga in proprietà anche superficiaria della Fondazione privo di destinazione particolare.
Il Fondo di Gestione è invece formato da quei beni e/o utilità economiche che, per volontà dei Fondatori Promotori inizialmente e quindi del Consiglio di Amministrazione o per disposizione di chi li attribuisce alla Fondazione, siano espressamente destinati a far fronte alle necessità organizzative della Fondazione e a far fronte agli oneri economici necessari al perseguimento delle attività istituzionali.

Art. 5

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Settembre e termina il 31 Agosto di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitale, in quanto compatibili.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Legale Rappresentante della Fondazione o singolarmente dai membri del Consiglio

di Amministrazione muniti di delega, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione se non rientrano in quelli indicati nel bilancio di previsione.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietata qualsiasi distribuzione diretta o indiretta di utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione.

Art. 6

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori Promotori;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti.

Art. 7

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione ovvero sono stati nominati tali in quella sede.

Art. 8

Partecipanti Sostenitori

Possono divenire Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, anche di nazionalità straniera, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione o anche al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Partecipanti Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
I Partecipanti Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, se emanato.

Art. 9

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche, anche di nazionalità straniera, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi medianti contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero anche con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, se emanato.

Art. 10

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborare con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo di Gestione;
- il Presidente e il Presidente Onorario;
- il Direttore;
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- l' Organo di Controllo.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo di Gestione, di Presidente, di Vice Presidente, di Presidente Onorario, di membro dell'Assemblea dei Membri della Fondazione sono gratuite, salvi i rimborsi spese ed i compensi per specifici incarichi disposti ai sensi dell'art.13 lett. d) e dell'art. 15 lett. h).

Art. 12

Consiglio di Amministrazione: composizione e sostituzione dei membri

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette o nove membri.

La sua composizione sarà la seguente:

a) quattro o cinque membri (a seconda che il Consiglio di Amministrazione sia di sette o nove membri) nominati dal Provinciale d'Italia della Compagnia di Gesù tra persone che possiedano significative competenze nel campo pedagogico-didattico, della formazione e delle attività gestionali relativi ad istituzioni complesse;

b) tre o quattro membri (a seconda che il Consiglio di Amministrazione sia di sette o nove membri) nominati dai membri come sopra designati tra i soggetti indicati da ciascuno dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.
In caso di rinuncia, morte, decadenza o esclusione dalla carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione entro 30 giorni di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione: funzioni

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per l'indirizzo ed il funzionamento della Fondazione.
In particolare:
a) stabilisce le linee generali annuali e pluriennali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
b) approva il bilancio di previsione le eventuali modifiche in corso d'anno ed il bilancio consuntivo;
c) approva il regolamento della Fondazione;
d) delega specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi delegati ;
e) nomina il Direttore, determinandone compiti, deleghe, qualifica, compenso e natura dell'incarico;
f) nomina al suo interno i membri del Comitato Esecutivo di Gestione;
g) stabilire il compenso dell'Organo di controllo;
h) nomina i Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti e determina, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo alla Fondazione;
i) dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandolo in parte a Fondo di dotazione,
j) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, quote e contributi nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e mobili di cui all'articolo 4 e sulla destinazione degli stessi o delle somme ricavate;
k) delibera in ordine all'utilizzazione dei beni della Fondazione, inclusi gli investimenti connessi;
l) delibera in ordine all'assunzione di finanziamenti, mutui, ipoteche,

impegni o vincoli di altro genere sui beni della Fondazione
m) delibera in ordine alla concessione di prestiti, fidi o altre forme di garanzia a favore di terzi
n) decide di rilasciare la "certificazione della qualità ignaziana" a quelle scuole che ne abbiano fatto richiesta e previo svolgimento delle *visite di accompagnamento* compiute secondo le modalità individuate dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
o) discute ed approva con la maggioranza di due terzi dei suoi membri le modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione e sulla estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dello Statuto;
p) costituisce, avvalendosi di persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio;
q) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
r) delibera su contenziosi di valore superiore ai 50.000 Euro
s) delibera su assunzioni e licenziamenti ed approva la macrostruttura organizzativa;
t) svolge tutti gli altri compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione: funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, nonché della data, ora e luogo fissati per l'adunanza, da inviare al domicilio di ciascun membro del Consiglio e revisore con lettera, con telegramma, con fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo prevedere, in caso di urgenza, termini più brevi.
In caso di riunione in forma totalitaria, il Consiglio di Amministrazione delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo, almeno quattro volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di due membri del Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove espressamente previsto nell'avviso di convocazione, potranno tenersi per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario che lo coadiuva.
All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti;quando alle sedute del Consiglio di Amministrazione sia presente un numero pari di membri, nel caso di votazioni in cui non vi sia una maggioranza per parità di pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni riguardanti:
a) il programma pluriennale ed annuale,
b) l'approvazione del bilancio,
c) l'accettazione di eredità, legati e contributi,
d) l'acquisito o l'alienazione di beni immobili e mobili,
e) locazione di immobili di valore superiore ai 250.000 Euro
f) investimenti superiori ai 100.000 Euro
g) l'attivazione di operazioni d'indebitamento, mutui, ipoteche o altri vincoli sui beni della fondazione superiori ai 100.000 Euro
h) la partecipazione ad altre Fondazioni, associazioni, persone giuridiche ed altre tipologie di organizzazioni che abbiano oggetti sociali ed obiettivi compatibili con quelli della Fondazione,
i) le modifiche statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione,
sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) acquistano efficacia con l'approvazione scritta del Provinciale d'Italia della Compagnia di Gesù.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere invitati il Direttore, personale della Fondazione; in tal caso, costoro intervengono con diritto di parola ma senza diritto di voto.
Potranno essere chiamati ad assistere al Consiglio, con le stesse modalità, membri dell'Assemblea dei Membri della Fondazione e anche consulenti esterni, quando se ne ravveda l'utilità per trattare argomenti di loro competenza.

Art. 15

Comitato Esecutivo di Gestione

Il Comitato Esecutivo di Gestione è composto da cinque membri: il Presidente della Fondazione, il Direttore, tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione al suo interno tra i consiglieri che hanno competenze e conoscenze relative alla operatività delle scuole. I membri del Comitato Esecutivo di gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
Il Comitato Esecutivo di Gestione partecipa all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo a:
a) predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ivi inclusi eventuali interventi di sostegno didattico, formativo ed economico alle scuole di proprietà o gestite direttamente dai membri della Fondazione;
b) predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la prima approvazione e le successive eventuali modifiche;
c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
d) definire e proporre al consiglio i contributi richiesti ai Partecipanti

Fondatori ed ai Partecipanti alla Fondazione, valutare e proporre al Consiglio le richieste di adesione e le eventuali esclusioni dalla Fondazione
e) valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione operazioni d'investimento e disinvestimento, di finanziamento, mutui, istituzione di ipoteche, impegni o vincoli di altro genere sui beni della Fondazione
f) esaminare i rapporti delle *visite di accompagnamento*svolte dal Presidente e dal Direttore nelle scuole per certificare la loro qualità ignaziana;
g) delegare, se lo ritiene necessario, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
h) costituire, avvalendosi di persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Comitato Esecutivo di Gestione.
Il Presidente ha la facoltà di sottoporre all'esame del Comitato Esecutivo di Gestione ogni altra questione, oltre a quelle sopra indicate, che ritenga di particolare rilievo per il buon svolgimento dell'attività della Fondazione
Il Comitato Esecutivo di Gestione è convocato di iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione ad eccezione del primo è nominato dal Provinciale d'Italia della Compagnia di Gesù tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi;
- esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di istaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede il Comitato Esecutivo di Gestione;
- convoca e presiede senza diritto di voto alla Assemblea dei Membri della Fondazione;
- stabilisce le *visite di accompagnamento* nelle scuole e ne presiede e coordina il loro svolgimento;
Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i componenti del Consiglio di Amministrazione anche un Vice Presidente, con il compito di svolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo tra personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e supporto alla realizzazione delle finalità della

Fondazione; il Presidente Onorario della Fondazione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto; egli cessa dalla carica insieme al Consiglio che lo ha nominato.

Art. 17

Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, il Direttore della Fondazione, stabilendone la natura, la qualifica, il compenso e la durata dell'incarico.

La carica di Direttore non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e con l'appartenenza sia ad organi che come dipendente a membri della Fondazione.

Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del coordinamento tra organi, anche promuovendo dinanzi al Consiglio di Amministrazione decisioni su progetti e proposte che perseguano gli scopi della Fondazione, provenienti dall'Assemblea dei Membri della Fondazione, dall'Organo di Controllo e/o da altri soggetti, persone fisiche, enti pubblici o privati. Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione e risponde al Consiglio di Amministrazione del buon andamento dell'attività operativa.

Il Direttore, inoltre, può partecipare – senza diritto di voto – alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Membri della Fondazione.

Art. 18

Assemblea dei Membri della Fondazione

L'Assemblea dei Membri della Fondazione è costituita dai Fondatori Promotori, Partecipanti Sostenitori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.

In particolare l'Assemblea potrà:

a. esaminare i programmi e gli obbiettivi annuali e pluriennali predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione prima della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;

b. predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c. fornire indicazioni, con valore consultivo, sulle delibere che dovessero essere assunte del Consiglio di Amministrazione, relativamente alle materie di cui al programma annuale e pluriennale, partecipazione ad altre Fondazioni, associazioni, persone giuridiche ed altre tipologie di organizzazioni che abbiano oggetti sociali ed obiettivi compatibili con quelli della Fondazione,

d. proporre nuovi criteri e/o modifiche a quelli esistenti dei criteri per l'ammissione di nuovi Partecipanti Sostenitori e/o Partecipanti;

e. proporre testi e/o modifiche al regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

f. domandare al notizie in merito a programmi in fase di preparazione e/o svolgimento;

g. creare al proprio interno comitati di studio e ricerca su argomenti e temi di

particolare interesse per la Fondazione.
L'Assemblea dei Membri della Fondazione è convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Essa è validamente costituita con la presenza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
Tutti i membri della Fondazione hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da questi designata. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea ciascun membro può delegare per iscritto altro membro. Non sarà possibile per un membro avere più di due deleghe.
I componenti dell'Assemblea devono astenersi dal partecipare alle eventuali votazioni sugli argomenti attinenti ad un loro eventuale conflitto di interessi, diretto o per conto di terzi.
Alle riunioni della Assemblea dei Membri della Fondazione, possono essere invitati persone con comprovata esperienza nelle attività della Fondazione ed ex alunni dei Collegi dei Gesuiti.

Art. 19

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Provinciale d'Italia della Compagnia di Gesù o in mancanza del Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Fondazione, ed è costituito da: il Presidente; due revisori effettivi; due revisori supplenti, tutti iscritti nel registro dei Revisori Legali.
L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.
A tale organo è affidato inoltre il controllo contabile della Fondazione.
In particolare: redige relazioni, sul bilancio consuntivo e sui risultati di gestione; può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente dello stesso e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente dello stesso lo ritenga opportuno ed in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Le sue deliberazioni sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.
Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi.
I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alla adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Se la Fondazione ha ricavi inferiori ad un milione di euro, l'Organo di Controllo può, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, essere

composto da un unico membro scelto tra persone iscritte nel Registro Revisori Legali.

Art. 20

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie tra gli organi e/o i membri della Fondazione, comprese quelle relative al presente Statuto, anche quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite ad un organo arbitrale, monocratico o collegiale, nominato, all'insorgere della controversia, dal Preposito Generale della Compagnia di Gesù e in mancanza dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Fondazione.

Qualora si chieda la nomina di un unico arbitro, la sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio di questi.

Qualora si chieda la nomina del collegio arbitrale, gli arbitri, nominati come sopra previsto, designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

L'unico arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitrato si svolgerà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro o del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

L'arbitro o il collegio arbitrale determineranno come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Art. 21

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto, esaurita la liquidazione di tutte le passività e pendenze, è devoluto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altra istituzione (anche) ecclesiastica conformemente alle indicazioni del *Provinciale d'Italia della Compagnia di Gesù.*

I beni affidati in locazione, comodato, diritto di superficie alla Fondazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano nella piena disponibilità dei soggetti concedenti proprietari.

Art. 22

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

F.TO VITANGELO CARLO MARIA DENORA

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO

Copia conforme all'originale in più fogli in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.
Dal mio Studio, il